

solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di accisa).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis »;

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis »;

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ». Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, appro-

vato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti: « , anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, ».

ART. 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 15 dicembre » e le parole: « 20 per cento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 dicembre » e: « 23,5 per cento » e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: « del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente ».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1° ottobre 2004 »;

b) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 59-bis *(Termini di notificazione della cartella di pagamento)*. 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:

a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002 ».

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 settembre 2002 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

ART. 5.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo).

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Banco di Sicilia » sono inserite le seguenti: « , nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia »;

b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: « 4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato ».

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per

l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3185 – Sezione 3)

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole: « approvato con » sono sostituite con le seguenti: « di cui al »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via

provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Tutte le procedure di riqualificazione previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sono automaticamente adeguate ai criteri di cui alla citata sentenza n. 194 del 2002 »;

al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « versamento » è inserita la seguente: « facoltativo »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: “calda”, sono inserite le seguenti: “della pesca e dell'acquacoltura”, e dopo le parole: “Ai fini dell'individuazione dei predetti settori” sono inserite le seguenti: “, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,” ».

All'articolo 2:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: « costanti » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), le parole da: « Per garantire » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito de-

rivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale ».

All'articolo 4:

al comma 2, alla lettera a), è premessa la seguente:

« Oa.) nel comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fino all'anno 2004 ed anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta

affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2” »;

al comma 2, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) nella rubrica del Capo II, le parole: “Diritti ed obblighi” sono sostituite dalle seguenti: “Principi generali dei diritti e degli obblighi”;

b-ter) all’articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell’importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti” »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: “Fino al 31 dicembre 2003” sono soppresse;

b) all’articolo *4-bis*, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

2-ter. All’articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera *d)* è abrogata.

2-quater. Al comma 5 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: “ed al concessionario” sono soppresse.

2-quinquies. All’articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“*7-bis*. L’aggio di cui al comma 4, lettera *b)*, per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell’obiettivo asse-

gnato per il 2002 e l’importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell’esercizio 2002”;

b) al comma 8, le parole da: “nel rispetto” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “in misura percentuale pari a quella di scostamento dall’obiettivo, con un massimo del 20 per cento”.

2-sexies. All’articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

“*10-bis*. Entro il 31 dicembre 2002, l’ente creditore procede automaticamente all’annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell’annullamento dei ruoli di cui al comma *10-bis*, l’ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell’obbligo del non riscosso come riscosso” »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis*. All’articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “30 settembre 2002” e: “16 novembre 2002” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “30 novembre 2002” e: “16 dicembre 2002”.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi ed ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 10 gennaio 2002 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali" ».

(A.C. 3185 – Sezione 4)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* – 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finaliz-

zata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 18. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

1. 19. Visco, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.51 DELLA
COMMISSIONE

Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole: ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie *sono sostituite dalla seguenti:* ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.

0. 1. 51. 1. Leo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento in deducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli disciplinati dagli articoli da 70 a 73 del citato testo unico n. 917 del 1986;

a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito

dall'articolo 127-*bis*, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico n. 917 del 1986.

1. 51. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finaliz-

zata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 22. Lettieri, Benvenuto, Grandi, Penacchi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili nonché.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4

e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 21. Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Benvenuto, Visco, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili *con le seguenti:* derivanti dalla distribuzione di riserve di utili eccedenti l'ammontare degli utili accantonati durante il periodo di possesso della partecipazione.

* **1. 1.** Leo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili *con le seguenti:* derivanti dalla distribuzione di riserve di utili eccedenti l'ammontare degli utili accantonati durante il periodo di possesso della partecipazione.

* **1. 20.** Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: distribuzione di utili *aggiungere le seguenti:* se non nei limiti degli utili effettivamente distribuiti.

1. 23. Pistone, Lettieri, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente *con le seguenti:*, per le partecipazioni in società controllate, delle diminuzioni patrimoniali derivanti da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente non.

* **1. 2.** Leo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente *con le seguenti:*, per le partecipazioni in società controllate, delle diminuzioni patrimoniali derivanti da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente non.

* **1. 24.** Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, *con le seguenti:* non fiscalmente deducibili.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i

mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 25. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, *con le seguenti:* non fiscalmente deducibili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 26. Benvenuto, Pistone, Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Bottino, Visco, Frigato, Santagata, Stradiotto, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.

*** 1. 11.** Degennaro, Montecuolo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.

*** 1. 27.** Lettieri, Grandi, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: in società non residenti *aggiungere la seguente:* controllate.

**** 1. 5.** Leo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: società non residenti *aggiungere la seguente:* controllate.

**** 1. 28.** Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: è determinata *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta nella misura del 95 per cento.

1. 3. Lusetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la disposizione della lettera *a)* si applica per le svalutazioni e gli accantonamenti imputati a conto economico dalla società partecipata a decorrere dall'ultimo bilancio cui fare riferimento per le svalutazioni da operare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le partecipazioni acquisite successivamente al periodo d'imposta in corso a tale data si fa riferimento alle svalutazioni e agli accantonamenti operati nei bilanci approvati dalla società partecipata durante il periodo di possesso.

*** 1. 6.** Leo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la disposizione della lettera *a)* si applica per le svalutazioni e gli accantonamenti imputati a conto economico dalla società partecipata a decorrere dall'ultimo bilancio cui fare riferimento per le svalutazioni da operare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le partecipazioni acquisite successivamente al periodo d'imposta in corso a tale data si fa riferimento alle svalutazioni e agli accantonamenti operati nei bilanci approvati dalla società partecipata durante il periodo di possesso.

*** 1. 29.** Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita

una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari,

degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 30. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 31. Santagata, Benvenuto, Pistone, Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Stradiotto, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nei quattro successivi con le seguenti: in quello successivo.

*** 1. 12.** Degennaro, Montecucullo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nei quattro successivi con le seguenti: in quello successivo.

*** 1. 33.** Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

1. 32. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deduzione frazionata prevista nel primo periodo della presente lettera non si applica relativamente alla partecipazione nella società che procede alla deduzione per quinti, restando ferma l'applicazione della lettera a).

1. 13. Degennaro, Montecucullo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 1. 14.** Degennaro, Montecucullo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 1. 34.** Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2 del predetto decreto n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento. »;

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-bis. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, la sanzione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e *2-bis*.

2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione

della riserva sinistri della società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerata componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri »;

nel comma 3, sostituire le parole: « commi 1 e 2 » con le seguenti: « commi 1 e *2-quater* »;

nel comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole « dieci milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinque milioni di euro »;

b) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: « In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

nel comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole « accertamento tributario » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 37-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, »;

2) le parole « dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dal predetto articolo 6 »;

3) le parole « quattro per cento » sono sostituite dalle seguenti: « sei per cento »;

4) le parole « in unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004 ». ».

Conseguentemente: All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle « autostrade del mare », nonché per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché di 2 milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito in legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al 70 per cento e non superiore all'80 per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59 della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2-ter. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-bis, comma 1, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-bis, comma 1 ».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole da: valutati in fino a: 2004 con le seguenti: valutati in 290 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

1. 50. (Nuova formulazione). La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b);

2) articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: « nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e »;

3) alla tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 35. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b);

2) articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: « nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e »;

3) alla tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 36. Visco, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo riporto a nuovo si applica altresì nel caso di assenza o insufficienza di reddito disponibile »;

2) all'articolo 6, comma 1, le parole da: « l'aliquota » fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: « le aliquote di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono ridotte, rispettivamente, al 7 e al 20 per cento ».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98,5 per cento al 99 per cento.

1. 17. Degennaro, Montecuollo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non possono determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 6 del citato decreto, al 20 per cento.

1. 7. Leo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: la remunerazione ordinaria *fino alla fine della lettera con le seguenti:* le disposizioni ivi contenute non possono determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 6 di tale decreto, al 20 per cento.

1. 8. Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1. 37. Buemi, Visco, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi,

Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio;

b) nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e nelle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 38. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio;

b) nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento ».

1. 39. Visco, Grandi, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Michele Ventura.